COMMISSIONE V

DIFESA

CIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace nonché dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze. (2124) 673
PRESIDENTE 673, 674
ORLANDO, *Relatore* 673
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 674
GUADALUPI 675
DAL POZZO 675
COPPI ALESSANDRO 675

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644. (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1930-B) 675
PRESIDENTE 675, 676
GEUNA, *Relatore* 676

Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza. (2125) 676
PRESIDENTE 676, 677
FANELLI, *Relatore* 676, 677
DAL POZZO 676, 677
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 677
AZZI 677
COPPI ALESSANDRO 677
GUERRIERI FILIPPO 677

Votazione segreta:

PRESIDENTE 678

La seduta comincia alle 9,05.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace, nonchè dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze. (2124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del trattato di pace, nonché dell'articolo 2 (*b*) del Protocollo delle Quattro Potenze.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge. Il relatore, onorevole Orlando, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ORLANDO, *Relatore*. Il disegno di legge che viene oggi sottoposto al vostro esame si riferisce all'articolo 57 del trattato di pace, articolo che, come tutti ricordano, è fra quelli che maggiormente hanno toccato il cuore degli italiani, perché riguarda la cessione di alcune navi da guerra alle potenze alleate o associate. Nella convenzione, stipulata a Parigi, con riferimento a questo articolo, vennero determinate non solo le navi da assegnare ai singoli Stati, ma venne altresì stabilito che le navi stesse sarebbero state consegnate in piena efficienza. In base ad un accordo speciale stipulato a parte, la Francia rinunziò alla rimessa in efficienza delle navi ad essa

assegnate e, per contro, l'Italia mise a disposizione della predetta potenza, depositandola presso una banca italiana, la somma di due miliardi, con l'impegno, da parte della Francia, di rifornirsi presso ditte italiane del materiale necessario per le riparazioni che essa avrebbe fatto eseguire sulle navi stesse. Lo stesso beneficio non potemmo avere dagli altri Stati, per cui all'Italia rimase l'impegno della consegna delle navi in perfetta efficienza. Ricordo, anzi, che, sempre in base al trattato di pace, articolo 47, lettera *c*, il trasferimento delle navi avrebbe dovuto aver luogo entro tre mesi dall'applicazione del trattato stesso. Evidentemente, ci si illuse di potere, in sì breve tempo, rimettere in efficienza un numero così cospicuo di navi.

Il Parlamento, in un primo momento, per rimettere in efficienza le navi, stanziò un miliardo, somma che allora sembrò sufficiente; poi, sia per il ritardo nella lavorazione, sia, soprattutto, per il ritardo con cui si ebbe la disponibilità del finanziamento e sia, infine, per l'andamento dei prezzi del materiale e del costo della mano d'opera, la somma non fu più sufficiente, per cui, con successivo provvedimento legislativo, fu disposto un'ulteriore stanziamento di 900 milioni.

Nei due provvedimenti relativi agli stanziamenti a cui ho accennato, al fine di far presto, si diede la facoltà al Ministro della difesa di assegnare i lavori di riparazione delle navi, in deroga al disposto della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla gestione finanziaria dello Stato, anzichè mediante la solita formula della gara, a licitazione privata. Senonché, questa formula, che in un primo momento era stata approvata, fu poi scartata, in quanto, sia la Corte dei conti che il Consiglio di Stato si erano, nel frattempo, espressi in senso negativo all'applicazione di una deroga così grave alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

D'altra parte, essendo urgente consegnare le navi, poiché qualche Stato – e si può citare, ad esempio, la Grecia – ne sollecitava la consegna, il Ministro della difesa ritenne opportuno di continuare ad assegnare i lavori a licitazione privata, ponendosi, nel frattempo, in contatto con la Corte dei conti e con il Consiglio di Stato, al fine di trovare una formula correttiva: e si è così giunti al disegno di legge in esame, che è stato, ripeto, concordato con la Corte dei conti e con il Consiglio di Stato e che, in sostanza, autorizza il Ministero ad affidare i predetti lavori a licitazione privata.

Il provvedimento è particolarmente significativo, in quanto conferma questa facoltà eccezionale del Ministro, convalidando con la sua retroattività quanto già è stato fatto, e stabilendo, contemporaneamente, un termine, scaduto il quale questo sistema abbia a cessare in maniera definitiva.

È questo il riassunto del provvedimento che io vi propongo di accogliere. A me tutto ciò non garba. Nessuno più di me sente l'opportunità che, in casi del genere, sia dato luogo alle gare anziché alla licitazione privata; tuttavia, debbo riconoscere che, nel caso specifico, il provvedimento è stato dettato da ragioni di carattere tecnico. Infatti, appare più opportuno affidare i lavori di riparazione di una nave al cantiere che la ha costruita, in quanto, conoscendo il modello e il sistema seguito nella costruzione, esso può eseguirli con maggiore facilità ed esattezza e ad un prezzo inferiore. Tenuto, quindi, conto del carattere eccezionalissimo del provvedimento; tenuto conto che la formula è stata concordata fra Consiglio di Stato, Corte dei conti e Ministero della difesa; tenuto, infine, presente che, con l'esaurimento di questo amaro problema, si chiude anche una delle pagine più dolorose per la storia del nostro paese, ritengo che il provvedimento possa essere approvato, tanto più che esso non importa alcuna nuova spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In aggiunta a quanto ha detto il relatore, vorrei chiarire che l'autorizzazione al Governo riguarda la possibilità di procedere a licitazione privata e non a trattativa privata. Quindi, vi è sempre una gara, e per di più fra ditte specializzate e regolarmente iscritte presso il Ministero. Una considerazione di questo genere maggiormente conforta l'utilità di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per l'applicazione dell'articolo 57 del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché per l'applicazione dell'articolo 2 (*b*) del Protocollo delle quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al trattato, il Ministero della difesa

è autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni indicate nel precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948 e cesserà di avere vigore il 30 giugno 1953.

(*È approvato*).

GUADALUPI. Pur rendendomi conto delle ragioni formali che hanno indotto il Ministro della difesa a presentare questo disegno di legge, debbo osservare che, ciò non ostante, ragioni di carattere sostanziale non consentono di provvedere alla esecuzione completa e definitiva dell'articolo 57 del trattato di pace.

Lo stesso relatore ci ha detto che scopo di questo disegno di legge è quello di superare la rigidità formale di alcune clausole contenute nel trattato e, soprattutto, nelle leggi sulla contabilità generale dello Stato. Non v'è dubbio, però, che chi ha, come io ho la presunzione di avere, una certa esperienza in materia, deve ammettere che, nonostante la nuova formula, i pagamenti dei lavori e delle commesse per conto del Ministero della difesa-marina vanno molto a rilento, con le conseguenze di carattere sociale che si verificano nelle città marinare di Spezia, Taranto, Venezia, Brindisi, Messina ecc. Il che non è certo da addebitarsi alla mancanza, nell'assegnazione dei lavori, della clausola contemplata nel provvedimento in esame, la quale consente – come ci ha tenuto a chiarire l'onorevole Sottosegretario – la licitazione privata e non la trattativa privata, ma serve anche, in una certa misura, a sanare una situazione di fatto che si trascina insoluta da anni.

Ma il problema non è risolto se non sotto l'aspetto formale; e mi meraviglia che l'onorevole relatore abbia affermato che con questo provvedimento è finito tutto. Non è finito nulla, invece. Perchè a me risulta che, per l'applicazione dell'articolo 57 del trattato di pace – e vorrei essere smentito dall'onorevole Sottosegretario – il Ministero della difesa ha prospettato al Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – la necessità di un'assegnazione di tre miliardi e cento milioni di lire, di cui 1.200.000.000 per altri lavori, forniture e prestazioni relative alla rimessa in efficienza delle navi cedute; 1.400.000.000 per altri accreditamenti alla rappresentanza in Roma della marina francese; e 500.000.000 per lavori sempre relativi alle unità cedute.

Ora, non sfuggirà certamente agli onorevoli colleghi la gravità delle conseguenze che si avranno in campo sociale, fra le varie migliaia di maestranze, fino a quando questo provvedimento – predisposto in schema di disegno di legge, allegato ad una nota trasmessa, come dicevo, dal Ministero della difesa a quello del tesoro – non sarà stato perfezionato. Pertanto, dichiaro che non mi sento di accordare la mia approvazione al disegno di legge e mi asterrò dal voto.

DAL POZZO. Dichiaro di astenermi dalla votazione per le ragioni addotte dall'onorevole Guadalupi.

COPPI ALESSANDRO. Debbo fare una dichiarazione di voto, che mi viene suggerita da alcune considerazioni dell'onorevole Guadalupi. Mi rendo perfettamente conto delle particolari situazioni di carattere sociale che si possono verificare; ma, considerando le possibilità di lavoro che si offrono alle nostre maestranze, noi dobbiamo approvare questo disegno di legge. Io, però, mi auguro che le nostre maestranze non abbiano più a lavorare per consegnare a potenze straniere navi che furono nostre.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1930-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di

artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644 », modificato dalla competente Commissione del Senato e per il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Geuna, ha facoltà di illustrare la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

GEUNA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ci ritorna dal Senato, dopo che già era stato approvato dalla nostra Commissione. La IV Commissione del Senato, infatti, ha dovuto stabilire anche la spesa relativa all'esercizio finanziario 1951-52, in considerazione del fatto che il provvedimento pur essendo stato presentato durante il decorso esercizio finanziario, viene approvato con ritardo, e quindi la spesa necessaria non ha potuto essere compresa nello stato di previsione relativo all'esercizio in corso. Invito pertanto i colleghi a volerlo approvare con sollecitudine.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame della modifica apportata dal Senato.

L'articolo 1 è rimasto invariato.

Il primo comma dell'articolo 2 che, nel testo approvato dalla Camera, era del seguente tenore:

« Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26.400.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto al capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario ».

è stato così modificato dal Senato:

« Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26.400.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, sarà provveduto, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto nel capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario e, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 15.000.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 39 e per lire 11.400.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo ».

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza. (2125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Compensi per alloggi forniti dai comuni alla truppe di passaggio o in precaria residenza.

Il relatore, onorevole Fanelli, ha facoltà di svolgere la sua relzione.

FANELLI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione riguarda la misura dei compensi per gli alloggi forniti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio, ed alle truppe in esercitazione o in manovra.

Tali compensi, riportati nella tabella allegata al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, erano stabiliti nelle seguenti misure: per i sottufficiali e militari di truppa alloggiati in locali senza alcuna fornitura, lire 0,12; per gli ufficiali inferiori, ai quali spetta una camera mobiliata, lire 6,33; e per gli ufficiali generali, ai quali spettano due camere mobiliate, lire 15,85.

È evidente che tali compensi sono assolutamente inadeguati all'attuale valore della moneta, e pertanto, il Ministero della difesa ha predisposto il disegno di legge di cui oggi ci occupiamo.

A me pare che anche gli aumenti apportati alla tabella non siano adeguati agli attuali costi; comunque, per evitare l'emanazione di un provvedimento legislativo ogni qual volta la tariffa dei compensi deve essere variata, l'articolo 2 del disegno di legge autorizza il Governo a provvedervi con decreto del Presidente della Repubblica.

Di conseguenza, anche se oggi le tariffe risultano inadeguate, ritengo che il disegno di legge possa essere da noi approvato: e mi auguro che la Commissione sia di questo parere. Aggiungo che la maggiore spesa sarà fronteggiata con i normali stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAL POZZO. Comprendo la necessità dell'adeguamento di tali compensi, però, considerando che quasi tutti i comuni del nostro paese versano in gravi difficoltà finanziarie, per cui non riescono a far fronte, talvolta, neanche al pagamento del personale dipendente ed all'assistenza dei lavoratori ammalati, proporrei di emendare il disegno di legge in modo che la spesa non vada a carico delle amministrazioni comunali, bensì a carico del Ministero della difesa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge prevede proprio questo. Del resto, ciò è sempre avvenuto.

AZZI. Credo che l'onorevole Dal Pozzo abbia ragione, per questo motivo: non sempre il proprietario della stanza si accontenta delle 300 lire che gli vengono corrisposte per l'alloggio di un generale, ed in quel caso il comune, per non negare l'alloggio all'ufficiale, versa dalla propria cassa la differenza fra l'indennità che paga lo Stato e la richiesta dell'albergatore.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anzitutto, il comune ha il diritto di pagare quanto è stabilito dallo Stato, ma avrebbe anche la facoltà di procedere a requisizione. In secondo luogo, la proposta dell'onorevole Dal Pozzo tende ad un aumento delle tariffe e non a fissare che i compensi siano a carico dello Stato, in quanto ciò è stabilito nella presente e nelle precedenti leggi: ed allora, faccia una proposta formale indicando le fonti cui attingere i mezzi per far fronte alla maggiore spesa.

FANELLI, *Relatore*. A me pare che la preoccupazione dell'onorevole Dal Pozzo debba essere fugata dal disposto dell'articolo 2, mediante il quale il Ministro ha la facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di provvedere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, a modificare la tabella dei compensi.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Al chiarimento dato dall'onorevole relatore, aggiungo soltanto che il disposto dell'articolo 2 è in armonia con il disposto dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto la delega in esso contenuta specifica l'oggetto, la durata ed i criteri da seguire.

COPPI ALESSANDRO. Vorrei chiarire che l'obbligo del comune consiste nel trovare gli alloggi necessari; ma esso non è affatto obbligato ad erogare del denaro per il pagamento. Semmai, può requisire dei locali, quando non sia possibile trovarne a pagamento.

DAL POZZO. Però, in proposito, nei bilanci dei Comuni vi è proprio un capitolo di spesa.

COPPI ALESSANDRO. Potrebbe, il comune, avere degli ambienti da mettere a disposizione; in questo caso, avrebbe diritto a percepire le indennità stabilite.

GUERRIERI FILIPPO. Le spese sostenute dai comuni vengono risarcite dallo Stato.

PRESIDENTE. In talune circostanze avviene che il comune, per non dispiacere all'albergatore, si accolla la differenza della spesa fra quella autorizzata dallo Stato e quella pretesa dall'albergatore stesso: ma lo fa spontaneamente.

AZZI. Qualche volta è anche l'ufficiale che paga di tasca sua la differenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'ultimo comma dell'articolo 2 prescrive che il criterio della variazione delle tariffe deve riferirsi all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale di variazione, in più o in meno, non inferiore al venti per cento: mi pare che questa sia una garanzia sufficiente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La tabella *A* annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

Gradi e qualità	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri
Ufficiali:		
Ufficiali generali	due camere	L. 300
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	» 200
Ufficiali inferiori	una camera	» 150
Truppa:		
Marescialli	due per camera	» 80
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo, per ogni persona	con letto e lume	» 25
Per ogni persona facente parte della truppa (sottufficiale, caporale, soldato)	in locale vuoto senza altra fornitura	» 4
Quadrupedi:		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla	» 15
	in locali vuoti senza altra fornitura	» 4
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		» 4

(*È approvato*).

ART. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale di variazione dell'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presunta maggiore spesa annua di lire 52.900.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, graverà in ragione di lire 900.000 sul capitolo 144, di lire 2.000.000 sul capitolo 155 e di lire 50.000.000 sul capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace, nonché dell'articolo 2 (*b*) del Protocollo delle Quattro Potenze. (2124).

Presenti	29
Astenuti	3
Votanti	26
Maggioranza	14
Favorevoli	20
Contrari	6

(*La Commissione approva*).

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644. (1930-*B*).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Favorevoli	23
Contrari	6

(*La Commissione approva*).

Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza. (2125).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Favorevoli	23
Contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettiol Francesco, Bosco Lucarelli, Bovetti, Cavalli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Dal Pozzo, Del Caro Raffaele, Fadda, Fanelli, Geuna, Greco Giovanni, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Manzini, Marzarotto, Meda, Orlando, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Roveda, Saccenti, Scotti Francesco, Valandro Gigliola, Viola e Vocino.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 2124):

Dal Pozzo, Guadalupi, Pajetta Giuliano.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI